tenersi, considerarsi come una vera prescrizione; e ciò che dicesi della mora pel riscatto, dicasi di moltissimi altri termini tanto legali che convenzionali, portanti bensì decadenza da un diritto o da un'eccezione, ma tuttavia affatto differenti dalla prescrizione, e tanto da non potersi con essa senza errore confondere.

Posto adunque che sotto il nome di prescrizione non possono comprendersi tanti termini convenzionali, ed alcuni anche legali contemplati dal Codice civile, e non compresi sotto lo speciale titolo della prescrizione, ne deriva che per la chiarezza e precisione della legge era necessario distinguere, cioè era necessario quanto alla prescrizione, che è un puro beneficio della legge, dire che sarebbe sospesa in favore dei militari in tempo di guerra; quanto poi ai termini convenzionali o d'altro genere, che il Codice civile non porta sotto il titolo delle prescrizioni (il che lascierebbe abbastanza il dubbio se possono qualificarsi come tali o no), era necessario, io dico, per togliere i litigi, per essere precisi e per togliere ogni occasione di dispute, era necessario di dire che questi termini differenti della prescrizione decorrono bensì contro i militari, ma non spirano fuorchè dopo i tre mesi portati dall'ultimo articolo del progetto; distinzione questa fondata su che la prescrizione, che è un mero beneficio della legge, può per legge sospendersi a favore dei militari, gli altri termini che non sono di tal natura possono decorrere, ma non spirare; sicchè se, per esempio, il militare aveva cinque anni di tempo per riscattare, durante la guerra il quinquennio decorrerà, ma non potrà spirare che tre mesi dopo cessato il suo militare servizio.

Tali sono le ragioni per cui la Commissione ha creduto di distinguere i varii termini portanti decadenza di diritti o di eccezioni.

FRASCHINI. Io convengo pienamente nella distinzione fatta tanto dalla Commissione quanto dall'onorevole deputato che parlò ultimo, ma a me sembra non poter esser giusto che da un canto si sospenda il decorso del tempo della prescrizione propriamente detta contro il milite, e dall'altro si lascino contro di lui decorrere gli altri termini fissati dalla legge e quelli in ispecie stabiliti negli articoli del Codice civile che vediamo particolarmente citati nella relazione della Commissione. A così pensare m'induce la considerazione che devesi tenere gran conto del tempo che decorre pendente la guerra. Il milite che combatte non ha campo di pensare ai suoi interessi, e per conseguenza non può avvisare ai mezzi di provvedervi, ed è perciò che io troverei ingiusto che gli si contasse nel decorso dei termini il tempo pendente il quale durerà la guerra; nello stesso modo in cui non corre contro di lui termine per opporre la prescrizione, non deve decorrere termine alcuno contro di lui per promuovere un'azione e per far valere i suoi diritti. Concorro pienamente, ripeto, nella distinzione fatta dalla Commissione, ma non posso convenire nella diversità di trattamento verso il milite, tra il caso che si tratta di vera prescrizione e quello della pura decorrenza dei termini per promuovere un'azione.

MOLLARD. Je répondrai à l'honorable préopinant que la Commission a réellement pris en considération les raisons qu'il vient de donner; mais j'ajouterai qu'elle a cru devoir faire les trois distinctions portées dans le projet réformé pour les motifs suivants. Comme législateur, elle a pu amplier toutes les faveurs qui pouvaient être accordées dans les prescriptions qui dérivaient purement de la loi, afin de venir au secours des militaires qui ne pouvaient songer à ce genre d'affaires pendant le temps de la guerre. Mais quand il s'est agi des termes, ou si l'on veut même d'une prescription dérivante d'une convention, elle a dû considérer qu'il y avait un tiers qui venait se poser en face du militaire avec lequel il avait directement contracté, et dont on ne pouvait rompre le contrat sans léser la condition qu'il s'était acquise par son fait direct, et sans porter la perturbation dans toutes les familles. Supposons, par exemple, qu'un militaire ait fait une vente sous pacte de rachat; tout ce que le législateur peut faire en sa faveur c'est de le relever des conséquences d'un délai expiré pendant qu'il servait la patrie, et qu'il ne pouvait rien faire pour éviter cette perte; mais il ne peut empêcher de courir les délais précis que le tiers a stipulés, et sur lesquels il a dû compter, sans rompre son contrat, et sans faire au militaire un énorme bénéfice au préjudice de ce tiers. Supposons encore qu'un militaire même dans les grades élévés, un capitaine, colonel ou général, doive une somme forte à une famille pauvre, ou réduite à compter sur cette somme dans un délai fixé; si l'on empêchait ce délai de courir, on risquerait de ruiner une famille au profit d'un homme qui se trouve dans l'aisance, ce qui serait souverainement injuste, et a déterminé votre Commission à laisser libre l'action du tiers, en relevant le militaire de tous les inconvénients qui peuvent dériver d'une omission, d'un oubli, ou d'une négligence dont l'absence pour la patrie est la principale cause.

IL PRESIDENTE. Se nessuno più chiede la parola su quest'argomento, metterò ai voti l'emendamento del deputato Degiorgi.

FRASCHINI. Avrei un sotto-emendamento.

IL PRESIDENTE. Per quanto a me non so se possa chiamarsi un sotto-emendamento. Per essere tale bisognerebbe che fosse una modificazione di quello presentato dal deputato Degiorgi. Sembra piuttosto che debba chiamarsi un altro emendamento. Esso è concepito nei termini seguenti:

« Nessuna prescrizione, nessun termine perentorio portante decadenza da un diritto o da una eccezione decorrerà durante la guerra contro i militari in attività di servizio ed altre persone che vi sieno addette. »

Siccome l'emendamento del deputato Degiorgi è quello che si allontana di più dal progetto della Commissione, è bene che la discussione sul medesimo sia esaurita.

FRASCHINI. L'emendamento del deputato Degiorgi ed il mio producono lo stesso e medesimo effetto, e non passa una differenza tra essi, salvo che, secondo il deputato Degiorgi, non devesi fare la distinzione che si è fatta dalla Commissione, la quale io ammetto. In ciò sta solo la differenza; ma l'effetto, lo ripeto, è lo stesso e medesimo; perchè tanto il deputato Degiorgi quanto io siamo di parere che il termine non decorra pendente la guerra contro il milite, sia che si tratti di pura e mera prescrizione, sia che si tratti della decorrenza di puri termini stabiliti dalla legge.

IL PRESIDENTE. Se non v'ha alcuno che più domandi la parola sull'emendamento del deputato Degiorgi, lo metto ai voti. Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(La Camera non approva.)

Ora la discussione è sull'emendamento del deputato Fraschini.

Domanderò se è appoggiato.

(È appoggiato.)

MERLO. Io non posso fare a meno di pregare la Camera a ben riflettere intorno all'adozione o reiezione di quest'emendamento. La quistione mi pare di somma gravità, perchè da un canto scorgo benissimo quanto sia grande il bisogno che abbiamo, e direi anche la pretta giustizia di favorire i militari i quali difendono la patria e non sono in grado di